



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/136/CU11/C8



**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SICUREZZA E PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE, NONCHÉ
DI ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE FORZE
DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL'INTERNO".**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 11) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato allo stralcio dell'articolo 7 del Ddl recante: "Rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie" o in subordine all'accoglimento delle proposte emendative riportate di seguito:

ART. 7

(Rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie)

1. Al fine di prevenire il disagio giovanile, nonché per supportare le famiglie nella funzione educativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in coerenza con i valori tutelati dall'articolo 33, settimo comma, della Costituzione, ~~è istituita nell'ambito territoriale dei singoli Centri per la famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera c-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Regioni ed enti locali promuovono a livello di ambito distrettuale, in collaborazione con i centri per le famiglie,~~ la costituzione di reti territoriali per l'alleanza educativa per le famiglie, costituite dalle famiglie del rispettivo territorio che vi aderiscono, dalle figure di riferimento individuate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia, su proposta degli organi collegiali, nonché dai ~~rappresentanti soggetti che promuovono~~ attività sportive, culturali, artistiche, di socializzazione, ecc.. ~~praticate~~ sul medesimo territorio, ~~nonché da altri soggetti che svolgono funzioni di supporto educativo alle famiglie nel territorio di riferimento.~~ L'attività della rete territoriale è finalizzata al sostegno, al potenziamento e allo sviluppo delle capacità e delle risorse educative e relazionali della famiglia, che costituiscono la base del benessere sociale, nonché alla promozione delle funzioni di socializzazione primaria di cui la famiglia è portatrice, con riguardo alle emergenze educative, alla coesione sociale e alla promozione dello sport, quale strumento di benessere, inclusione e cittadinanza attiva, e della scuola, quale ambiente educativo e formativo privilegiato per il perseguimento dei medesimi obiettivi, nel rispetto dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, di cui al patto educativo di corresponsabilità previsto dall'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. ~~L'eventuale partecipazione di personale docente,~~

~~amministrativo, tecnico e ausiliario alla rete territoriale non dà diritto a esonero totale o parziale dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.~~

2. Con decreto dell'autorità politica con delega alle politiche per la famiglia, dell'autorità politica con delega in materia di sport e giovani e del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare il coinvolgimento attivo delle famiglie nei processi decisionali, sono individuate le modalità di coordinamento, anche con riferimento alla valutazione e alla gestione dei progetti di cui al comma 3, e le modalità operative della rete di cui al comma 1, nonché la sede di riferimento, che può essere individuata all'interno del Centro per la famiglia del territorio o nell'ambito di spazi dedicati alle attività sportiva o ludico motoria, culturale, ecc... ~~Con il decreto di cui al presente comma, sono previste altresì le fasce orarie con cui si accede al luogo dove opera la rete, in orari e modalità compatibili con le necessità di conciliazione dei tempi di lavoro e assistenza familiare, a beneficio delle famiglie.~~
3. A decorrere dall'anno 2026, a valere sul fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota è destinata a finanziare i progetti frutto della coprogettazione e coprogrammazione **a livello locale, che prevedano il diretto coinvolgimento** dalla rete territoriale dell'alleanza di cui al comma 1, per le finalità ivi indicate.
4. Per le finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento a quelle individuate nell'ambito del Piano "Agenda Sud" e del Piano "Agenda Nord", nonché alle ulteriori istituzioni scolastiche caratterizzate da condizioni di fragilità, nell'esercizio della propria autonomia, possono promuovere progetti destinati alle famiglie e agli studenti, volti a prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione sociale e di povertà educativa, anche al fine di rafforzare il patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. I progetti di cui al presente comma sono finanziati con le risorse del Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021-2027 nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità ad esso applicabili.

MOTIVAZIONE

L'articolo 7 del disegno di legge introduce la «Rete territoriale dell'Alleanza educativa per le famiglie», prevedendone l'istituzione nell'ambito territoriale dei singoli Centri per la famiglia e attribuendole funzioni di sostegno alle capacità educative e relazionali delle famiglie, di prevenzione del disagio giovanile, di promozione della coesione sociale e dello sport, nonché di rafforzamento dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia.

Pur condividendo le finalità generali della disposizione, si rilevano alcune criticità sotto il profilo del riparto costituzionale delle competenze e, in particolare, con riferimento **al rischio che la disciplina statale determini una sovrapposizione con l'organizzazione e la programmazione regionale dei servizi sociali e dei servizi per le famiglie**, la cui governance, programmazione e definizione delle funzioni dei servizi sociali e socio-educativi — tra cui rientrano storicamente i Centri per la famiglia — ricadono nell'ambito della **competenza legislativa esclusiva delle Regioni** (ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione).

Lo Stato possiede una competenza esclusiva limitata alla determinazione dei *Livelli Essenziali*



delle Prestazioni (LEP), mentre l'organizzazione e l'articolazione territoriale dei servizi spettano interamente alle Regioni e agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS). Occorre pertanto definire **Natura, prerogative e perimetro della "rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie"**: il testo non chiarisce che tipo di soggetto sia la rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie. Non è chiaro, infatti, se si tratti di un organismo pubblico, di un partenariato tra soggetti pubblici e privati, di una forma di coordinamento senza una propria autonomia.

Altro elemento di criticità è rappresentato dall'introduzione del concetto di «Ambito Territoriale di Riferimento». La disposizione statale, infatti, fa riferimento ad un ambito territoriale non omogeneo e definito univocamente. Per coerenza il riferimento territoriale deve essere l'ambito territoriale sociale (ATS) definito per la programmazione sociale, dei servizi sanitari e per il lavoro.

Il comma 3 stabilisce che una quota del Fondo per le politiche della famiglia sia destinata a finanziare i progetti frutto della coprogettazione e co-programmazione predisposti dalla nuova Rete territoriale. Anche tale previsione richiede un coordinamento con gli strumenti regionali e territoriali già esistenti, oltre che una chiarezza sulla natura giuridica dei soggetti coinvolti (trattandosi di disposizioni che derivano da codice del terzo settore)

Sussiste una forte criticità sulla sostenibilità organizzativa e finanziaria della misura e una preoccupazione che l'utilizzo del Fondo per le politiche per la famiglia sottragga risorse al finanziamento dei centri per la famiglia.

Roma, 1° ottobre 2026



